



RE P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L G I U D I C E D I P A C E D I P E R U G I A

Nella persona del Dott.ssa Serafina Liosi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con ricorso in opposizione a cartella esattoriale depositato in data 16.02.2024 da:

↓
rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dall'avv. Elisa Brizzi con elezione di domicilio presso il suo studio sito in Perugia, con pec:

-Ricorrente-

c o n t r o

Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Perugia, Loc. Strozzacapponi, strada delle Fratte n.2/i e sede legale in Roma via Giuseppe Grezar n.14, 00142-Roma, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Apolloni D.G. con studio in Roma

con pec:

-Resistente-

E c o n t r o

Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, in persona del Prefetto pro tempore, costituito, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso, dal Funzionario preposto, Viceprefetto Aggiunto, Dirigente dell'Area III, ex art.23 legge 689/81, con elezione di domicilio in Perugia, Piazza Italia n.11, -Ufficio Depenalizzazione-Area III, con fax: e pec:

-Resistente-

Oggetto: opposizione a cartella esattoriale.

Conclusioni del ricorrente: come in atti.

Conclusioni della resistente Agenzia delle Entrate: come in atti.

Conclusioni di UTG di Perugia: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso a cartella esattoriale depositato in data 16.02.2024

parte ricorrente conveniva in giudizio avanti questo

Giudice la resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione e UTG di

Perugia, per sentire accogliere il ricorso per le ragioni ivi espresse e

dichiarare l'illegittimità dello stesso e per l'effetto annullare la cartella

di pagamento opposta con ogni presupposta e/o conseguente

statuizione. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite.

Parte attrice asseriva nell'atto introduttivo, a motivo di annullamento del provvedimento opposto, l'avvenuto pagamento del verbale di contestazione del codice della strada nei termini di legge e la nullità della notifica del verbale presupposto della cartella di pagamento.

Parte ricorrente asseriva nell'atto introduttivo a motivo di annullamento del provvedimento opposto, che le contravvenzioni antecedenti la cartella esattoriale opposta erano state impugnate avanti il giudice di pace di Salerno, il quale accoglieva il ricorso e per l'effetto annullava i verbali di contestazione antecedenti la cartella esattoriale opposta.

In data 25.05.2022 veniva notificata al ricorrente la cartella esattoriale n.08020200018886702000 con la quale veniva ingiunto il pagamento di euro 337,54 per i verbali emessi dalla Prefettura di Salerno nell'anno 2017.

Avverso tale cartella veniva presentato ricorso il quale veniva accolto con sentenza n.621/22 con annullamento della cartella esattoriale e condanna della Prefettura di Salerno alle spese di lite.

Parte resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione, si costituiva tempestivamente, con deposito di comparsa di costituzione e risposta con allegati, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto per le ragioni esposte in narrativa.

Parte resistente UTG di Perugia si costituiva tempestivamente con deposito di memoria di costituzione, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.

All'udienza del 10.07.2024, il Giudice, previa istruzione anche documentale della causa, vista la richiesta di decisione delle parti, precisate le conclusioni, decideva la causa mediante redazione e lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento per i motivi di cui si dira'.

Dall'esame degli atti di cui è causa emerge che la Prefettura di Salerno e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, Agente della Riscossione di Perugia, hanno agito con gravissima lesione dei diritti dell'odierno ricorrente e contro la sentenza n.621/22 emessa dal Giudice di pace di Perugia divenuta definitivamente esecutiva e ritualmente notificata ad entrambe le controparti.

Gli enti resistenti hanno agito con colpa in quanto il ricorrente ha promosso e vinto tre diversi giudizi di fronte a tre giudici diversi, ha ottenuto l'annullamento della cartella di pagamento n.08020200018886702000 emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione con la quale veniva illegittimamente ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 337,54 per sanzioni elevate dalla Prefettura di Salerno nell'anno 2017, già oggetto di separate impugnative entrambe vinte dall'odierno ricorrente.

Inoltre il ricorrente ha regolarmente notificato la sentenza n.621/22 munita di formula esecutiva in data 21.11.2022 alla Prefettura di Salerno e all'Agenzia delle Entrate, con riscontro di avvenuta ricezione della sentenza n.621/22 con documento protocollato e pagamento da parte della Prefettura di Salerno delle spese di lite pari ad euro 282,20 a favore dell'.

Pertanto è motivata la richiesta di risarcimento dei danni e pregiudizi subiti dal ricorrente oltre al fatti lesivi dell'onore della reputazione e dell'immagine.

Pertanto il giudice visto tutto quanto sopra premesso così dispone:

-accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento opposto.

-Condanna parte convenuta UTG di Salerno al pagamento delle spese di lite pari ad euro 43,00 per contributo unificato ed euro 100,00 per compenso professionale, oltre al pagamento di euro 300,00 a titolo di risarcimento danno per le ragioni espresse in motivazione.

P.Q.M.

Il Giudice di pace,definitivamente pronunciando,ogni altra istanza,eccezione e deduzione disattesa, nella causa promossa da] contro Agenzia delle Entrate-Riscossione e Utg di Perugia,così provvede:

1)accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento opposto.

2)Condanna parte convenuta UTG di Salerno al pagamento delle spese di lite pari ad euro 43,00 per contributo unificato ed euro 100,00 per compenso professionale, oltre al pagamento di euro 300,00 a titolo di risarcimento danno per le ragioni espresse in motivazione.

Così deciso in Perugia li' 11.10.2024.

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Serafina Liosi